

DER GEMEINDERAT

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 10 des Gesetzes Nr. 214 vom 30.12.2023 (sog. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022") mit dem Titel "Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici", in dessen Absatz 1 es heißt: "Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"; darüber hinaus heißt es in Absatz 2 "Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.);

IN ERWÄGUNG des Umstandes, dass die Gemeinde von Bürgern verschiedene Briefe und Anträge erhalten hat, in denen ein Einspruch gegen die Anhebung der Grenzwerte für elektromagnetische Felder gefordert wird;

IN ERWÄGUNG des Umstandes, dass derzeit die geltenden Grenzwerte der elektromagnetischen Felder (Vorsichtswerte und Qualitätsziele) bei 6 V/m liegen;

IN ERWÄGUNG des Umstandes, dass die oben genannte Rechtsnorm vorsieht, dass

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 10 della legge 30.12.2023, n. 214 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022") rubricato "Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici", di cui il comma 1 statuisce "Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"; in aggiunta, il comma 2 statuisce "Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.";

CONSIDERATO che il Comune ha ricevuto da cittadini varie lettere e richieste di opposizione contro l'innalzamento dei limiti dei campi elettromagnetici;

CONSIDERATO che allo stato attuale i limiti dei campi elettromagnetici (valori di attenzione e obiettivi di qualità) vigenti sono pari a 6 V/m;

CONSIDERATO che la norma suddetta stabilisce che, una volta scaduto il termine di

nach Ablauf der Frist von 120 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens des Gesetzes Nr. 214/2023, in Ermangelung spezifischer Verordnungen für die Anpassung, und hin bis zu deren endgültigem Erlass, automatisch ein Wert von 15 V/m in Kraft tritt, welcher also den derzeit geltenden Grenzwert um mehr als das Doppelte überschreitet;

IN ERWÄGUNG des Umstandes, dass ein ernstes Risiko besteht, dass dieser vorläufige Wert in Zukunft, aufgrund von Ministerialdekreten gemäß Art. 4 Abs. 2 und 3 des Gesetzes Nr. 36/2001, die ausdrücklich in Art. 10 Abs. 1 erwähnt werden, sogar über den Wert von 15 V/m hinaus erhöht werden könnte, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in anderen Staaten der Europäischen Union höhere Grenzwerte gelten;

IN ERWÄGUNG des Umstandes, dass eine Anhebung des derzeitigen Grenzwerts von 6 V/m unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit, der Vorsicht und der Nachhaltigkeit notwendigerweise immer und ausschließlich auf der Grundlage solider medizinisch-wissenschaftlicher Entscheidungen und Erkenntnisse bestimmt werden müsste, und niemals auf der Grundlage politisch-wirtschaftlicher, technologischer (z.B. 5G) oder anderweitig "opportunistischer" Entscheidungen, d.h. also zwecks Verfolgung anderer Interessen als jenem des Schutzes der Gesundheit der Bürgerinnen/Bürger;

IN ERWÄGUNG des Umstandes, dass in den unterschiedlichen Gebieten der Autonomen Provinz Bozen – welche sich durch höhergelegene Bereiche, Alpen, Naturparks, Schutzgebiete, Berge, usw. kennzeichnen – die Bevölkerung vor Ort, möglicherweise etwas aufmerksamer als in anderen Gebieten des Staates (z.B. Großstädte, urbanistisch stark entwickelte Gebiete usw.), historisch mit Aufmerksamkeit und Eifer die Themen Schutz und Sauberkeit von Umwelt und Luftqualität mitverfolgt, und sie daher auch für das Thema des Elektromogs besonders sensibel ist;

FESTGESTELLT, dass diese Thematik auch Gegenstand der Sitzung vom 22.03.2024 des Verwaltungsrates des Ge-

120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 214/2023, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, entrerà automaticamente in vigore un valore pari 15 V/m, valore che supera più del doppio quelli attualmente vigenti;

CONSIDERATO che sussiste un serio rischio che tale valore provvisorio potrebbe in futuro essere addirittura incrementato al di sopra del valore di 15 V/m in forza di decreti ministeriali ex art. 4 co. 2 e 3 L. n. 36/2001, espressamente citati dall'art. 10 co. 1, tenendo conto del fatto che in altri Stati dell'Unione Europea sono vigenti limiti più elevati;

CONSIDERATO che un innalzamento dell'attuale limite dei 6 V/m, in ottica di ragionevolezza, prudenzialità e sostenibilità dovrebbe essere necessariamente determinato, sempre e soltanto, in base a robuste scelte ed evidenze di tipo medico-scientifiche, e non già mai in base a scelte politico-economiche, tecnologiche (p.es. 5G) o comunque altrimenti "opportunistiche", in funzione cioè di interessi diversi da quello primario della tutela della salute dei cittadini;

CONSIDERATO che nei territori della Provincia Autonoma di Bolzano – caratterizzati da territori montani, alpi, parchi naturali, aree protette, montagne, ecc. – la popolazione locale, eventualmente in maniera più attenta rispetto a quanto accade per altri territori dello Stato (p.es. città metropolitane, aree fortemente urbanizzate, ecc.), storicamente segue con attenzione e dedizione gli argomenti della tutela e della salubrità dell'ambiente e dell'aria, e quindi la cittadinanza è particolarmente sensibile anche riguardo all'argomento dell'inquinamento elettromagnetico;

CONSTATATO che l'argomento in oggetto è stato trattato anche dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni

meindenverbandes war, wo die anwesenden Bürgermeister/innen beschlossen haben, dem Thema eine primäre und vorrangige politische Bedeutung beizumessen, um die gesamte Bevölkerung auf dem Gebiet der Provinz zu schützen;

NACH erfolgter Beratung;

FESTGESTELLT, dass zum gegenwärtigen Beschluss keine zustimmenden Pflichtgutachten gemäß Artt. 185 e 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 "Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol" ausgestellt werden, in Anbetracht dessen, dass es sich um keine rechtsverbindliche Verwaltungsmaßnahme handelt;

NACH EINSICHTNAHME in das R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 "Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol";

b e s c h l i e ß t

mit Nr. 16 Ja-Stimmen, Nr. 1 Nein-Stimmen (Zingerle Gabriel) und Nr. 0 Stimmenthaltungen bei Nr. 17 Anwesenden und Abstimmenden, ausgedrückt durch Handerheben:

1. mit diesem Beschluss eine starke politische Stellungnahme zum Ausdruck zu bringen, mit welcher der Gemeinderat sich entschieden gegen jegliche Erhöhung der derzeit geltenden Grenzwerte (6 V/m) der elektromagnetischen Felder ausspricht, und mit der er betont, dass kein Grund – weder technischer, technologischer, wirtschaftlicher Art, oder auch nur das einfache Ziel einer Angleichung an höhere Grenzwerte, die in anderen EU-Ländern bereits gelten – ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung rechtfertigen kann, sowie, allgemeiner betrachtet, ein Risiko für die gesamte Biodiversität des Ökosystems (Flora und Fauna) begründen darf.
In der Tat ist es ein Grundprinzip des gesamten geltenden Rechts- und Verfassungssystems, dass die Gesundheit der Bürgerinnen/Bürger immer und ausschließlich an erster Stelle ste-

nella seduta del 22.03.2024, dove i Sindaci e le Sindache presenti, dopo ampia discussione, hanno deciso di assegnare all'argomento qui in oggetto un'importanza politica primaria e prioritaria, a tutela di tutta la popolazione presente sul territorio provinciale;

ESAUROTA la discussione;

VISTO che per la presente deliberazione non vengono espressi i pareri obbligatori favorevoli di cui agli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“, in considerazione del fatto che non si tratta di provvedimento con effetti giuridici;

VISTA la L.R. 03.05.2018, n. 2 „Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“;

d e l i b e r a

con voti n. 16 favorevoli, n. 1 contrari (Zingerle Gabriel) e n. 0 astensioni su n. 17 presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

1. di formalizzare, con la presente delibera, una forte presa di posizione politica, esprimendo la propria decisa opposizione a qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici ad oggi vigenti (pari ai 6 V/m), evidenziando che nessuna ragione – tecnica, tecnologica, economica o anche solo di semplice allineamento a dei valori limite superiori già vigenti in altri paesi UE – può giustificare un rischio di salute per la popolazione, nonché, e più in generale, per l'intera biodiversità (intesa come flora e fauna) dell'ecosistema.
È infatti da considerarsi un corollario dell'intero sistema giuridico e costituzionale vigente, che la salute dei cittadini va posta sempre e necessariamente al primo posto, senza eccezioni di alcun tipo.
Viene pertanto lanciato il presente appello politico, anche a tutela della salute pubblica, visto che un innalzamento

hen muss, ohne jegliche Art von Ausnahme.

Der vorliegende politische Appell erfolgt daher auch zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, zumal eine Anhebung der Grenzwerte für die elektromagnetischen Emissionen – in Ermangelung nachgewiesener und dokumentierter medizinisch-wissenschaftlicher Beweise, die eine absolute und offensichtliche Unbedenklichkeit ausnahmslos belegen – zu ungerechtfertigten und inakzeptablen biologischen Schädwirkungen führen könnte, unabhängig davon, ob es sich nur um geringfügige Folgen handelt oder, wie im Fall von Krebserkrankungen, um eine Folge von sehr ernstem Ausmaß;

2. diesen Beschluss kurzfristig mittels zertifizierter E-Mail/PEC an den Gemeindenverband zu senden, zwecks Weiterleitung an die nationale Gemeindevereinigung/ANCI.;
3. darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt;
4. das Original dieses Dokuments in den digitalen Archiven der Gemeinde Innichen im Sinne des Art. 22 des GvD vom 07.03.2005, Nr. 82 i.g.F. aufzubewahren.

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss kann während seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einwand erhoben und innerhalb von 60 Tagen beim Regionalen Verwaltungsgericht Trentino-Südtirol – Autonome Sektion für die Provinz Bozen Rekurs eingebracht werden.

dei limiti di emissione elettromagnetica – in assenza di comprovate e documentate evidenze medico-scientifiche, che ne dimostrino appieno l'assoluta e palese innocuità - potrebbe comportare effetti biologici dannosi ingiustificabili ed inaccettabili, indipendentemente se solo di lieve entità oppure, come nel caso di forme tumorali, di entità molto grave;

2. di inviare la presente delibera quanto prima, tramite PEC, al Consorzio dei Comuni per l'inoltro all'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di conservare l'originale del presente documento negli archivi informatici del Comune di San Candido ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82 i.v..

Mezzi d'impugnazione: Contro la presente deliberazione può essere presentata opposizione presso la giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino–Alto Adige – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano entro 60 giorni.

Gelesen, genehmigt und gefertigt:

Der Bürgermeister/Il Sindaco

Rainer Klaus

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto:

Der Sekretär/Il Segretario

Happacher Dr. Michael

digital signiertes Dokument - documento firmato tramite firma digitale
